

N. R.G. 22728/2014



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di BRESCIA

Sezione Specializzata in Materia di Impresa

Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:

dott. Raffaele Del Porto
dott. Alessia Busato
dott. Angelica Castellani

Presidente
Giudice est.
Giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. **22728/2014** promossa da:

PAOLA PEDRINI (C.F. PDRPLA66B47B450N), **FABRIZIO RUGGERI** (C.F. RGGFRZ58C11I683C), con il patrocinio dell'avv. **ARABELLA CANTALUPO**, **ISABELLA CANTALUPO** e **BARBARA TEMPESTA** presso il difensore avv. **TEMPESTA**

ATTRICE

contro

SOCIETA' AGRICOLA PANDOLFA SRL (C.F. 00375930195), con il patrocinio dell'avv. **CALIARO GIOVANNI**, elettivamente domiciliata presso il difensore

CONVENUTA

ALBERTO PEDRINI, con il patrocinio dell'avv. **KRON MORELLI STEFANO**, elettivamente domiciliato presso il difensore

TERZO INTERVENUTO

CONCLUSIONI

Per parte attrice:

-accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'illiceità delle delibere emanate dall'assemblea dei soci della società "Società Agricola Pandolfa s.r.l." con sede legale in Sesto ed Uniti (Cr) Cascina Pandolfa (Cod. Fisc. e P.I.: 00375930195) in data 26 Settembre 2014 ed iscritte al registro delle Imprese tenuto presso la CCIAA di Cremona in data 8 Ottobre 2014 con le quali a maggioranza degli intervenuti:



-aderendo alla proposta del Presidente del C.d.A. ed alle sue motivazioni ha revocato, con effetto immediato, per giusta causa il Consigliere Pedrini Paola per le motivazioni già espresse nella riunione del Consiglio di Amministrazione del 17 Settembre 2014;

-ha affidato l'amministrazione della società ad un Amministratore Unico ed ha nominato quale Amministratore Unico il sig. Zanetti Danilo nato a Montichiari (Bs) il giorno 11 agosto 1961, residente in Montichiari (Bs) , Strada Marcella n.10, che rimarrà in carica fino alla data di approvazione del bilancio chiuso al 31 Dicembre 2014 con un compenso netto di euro 1.000,00 (mille) mensili, considerando anche il conguaglio dovuto per il cumulo con i redditi percepiti dallo stesso signor Zanetti in qualità di lavoratore dipendente presso altro soggetto;

dichiarare le delibere medesime nelle parti dispositive sopra indicate radicalmente nulle ovvero, in subordine, annullarle per loro illiceità ovvero illegittimità per le ragioni dedotte in citazione;

-accertata e dichiarata l'illegittimità e/o l'illiceità, in particolare, della delibera assunta dalla società convenuta in data 26 Settembre 2014 con la quale è stata statuita a maggioranza degli intervenuti la revoca per giusta causa del Consigliere del C.d.A. sig.ra Paola Pedrini, condannare la società "Società Agricola Pandolfa srl" in persona del suo legale rappresentante pro tempore al pagamento in favore dell'attrice medesima sig.ra Pedrini Paola, ai sensi e per gli effetti di cui all'art. 2383 comma 3° c.c. a titolo di risarcimento del danno, di un importo oggi indeterminato e da determinarsi eventualmente anche in via equitativa, per il ristoro dei danni tutti, patrimoniali e non patrimoniali nessuno escluso, conseguenti all'ingiusta revoca nella misura complessiva che risulterà in corso di causa ovvero che potrà essere determinata dal Giudicante anche secondo equità ex art.1226 c.c., da maggiorare del risarcimento del danno da svalutazione monetaria secondo gli indici Istat e degli interessi legali di mora dalla data del 26 Settembre 2014 sino all'effettivo pagamento;

IN VIA ISTRUTTORIA:

A)ammettere prova orale per interrogatorio formale di parte convenuta e per testi sulle seguenti circostanze, come da memoria autorizzata riepilogativa depositata nell'ambito delle cause riunite (nn.14444/14 – 4834/2015 – 22728/14 – 14833/15 RG) in data 30 Marzo 2018 e con riferimento alla numerazione indicata in detta memoria :

1) omissis relativo ad altra causa;

2) Vero che a disamina della documentazione contabile della società Società Agricola Pandolfa srl effettuata nel febbraio 2014 con particolare riguardo ai rapporti reciproci di debito e credito tra la società "Società Agricola Pandolfa srl" e la Azienda Agricola Paola Pedrini è risultato che la situazione era regolare nei rapporti di dare ed avere sino a tutto il 2011, mentre per gli anni 2012 e 2013 residuava unicamente un debito di Società Agricola Pandolfa srl a favore dell'Azienda Agricola Pedrini Paola di importo a quell'epoca non ancora determinato; interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero o teste il sig. Alberto Pedrini, teste il dr. Giorgio Longari con studio in Piacenza via Via San Siro n.17 presso Studio Logos Data srl;

3)Vero che tra fine febbraio ed inizi di marzo 2014 il dr. Giorgio Longari ha accertato in contraddittorio con la sig.ra Paola Pedrini e confermato che i rapporti di debito-credito tra la ditta individuale della sig.ra Pedrini Paola e la Società Agricola Pandolfa srl al 31 Dicembre 2013 giuste le verifiche effettuate in contraddittorio con la medesima sig.ra Pedrini Paola davano un credito a favore di quest'ultima di euro 176.000,00 (centosettantaseimila) come da corrispondenza tra le parti intercorsa con particolare riferimento alle seguenti e.mail: del 24 Febbraio 2014 ore 09:37 dalla sig.ra Paola Pedrini al dr. Longari, (doc.n.1 cause riunite), del 4 Marzo 2014 ore 17:27 dal dr. Longari alla sig.ra Paola Pedrini (doc.n.2 cause riunite) del 5 Marzo 2015 ore 15:05 dalla sig.ra Pedrini al dr. Longari e del 5 Marzo 2015 ore 15:55 dal dr. Longari alla sig.ra Pedrini (entrambe a doc.n.3 cause riunite) che si rammostrano per conferma; teste dr. Giorgio Longari;



4) Vero che i rapporti di debito-credito tra la ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini e la Società Agricola Pandolfa srl alla data del 31 Dicembre 2013 e che hanno dato quale risultato finale un conguaglio a credito della ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini di euro 176.000,00 (centosettantaseimila) erano relativi alle seguenti poste:

-quanto ai crediti vantati dalla sig.ra Pedrini Paola come ditta individuale verso la società convenuta alle forniture di prodotti agricoli dei terreni a lei intestati e di quelli condotti in affitto e ceduti alla Società Agricola Pandolfa srl, dal costo del gasolio dei mezzi agricoli acquistato dalla ditta individuale ma utilizzato dalla Società convenuta, dai rimborsi sia del mutuo per l'acquisto dei terreni fiduciarmente intestati da Società Agricola Pandolfa srl alla sig.ra Paola Pedrini che del finanziamento per l'acquisto del Manitou intestato alla sig.ra Paola Pedrini ma utilizzato in via esclusiva dalla Società Agricola Pandolfa srl e da altre partite di minore rilievo e note alle parti quali le spese effettuate per la madre dei soci sigg.ri Pedrini ed usufruttuaria di parte delle quote, le regalie ai dipendenti in alcune particolari occasioni;

-quanto ai controcrediti vantati da Società Agricola Pandolfa srl verso la ditta individuale dell'attrice sig.ra Paola Pedrini al costo per le lavorazioni dei campi a lei fiduciarmente intestati e di quelli condotti in affitto;

interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero ovvero testi i sigg.ri Pedrini Alberto e Pedrini Palmira e testi il dr. Giorgio Longari e la sig.ra Paola Salti;

5) Vero che con la rottura dei rapporti tra i soci sigg.ri Paola Pedrini e Fabrizio Ruggeri da un lato e Alberto Pedrini e Palmira Pedrini dall'altro lato l'accordo di compensazione tra le partite di dare ed avere delle due aziende individuale e societaria che dovevano essere completamente compensate dando tra loro risultato pari a "zero" è stato disatteso, in quanto Società Agricola Pandolfa srl nonostante quanto accertato dal dr. Giorgio Longari non ha corrisposto alla sig.ra Paola Pedrini gli euro 176.000,00 risultanti dal detto sbilanciamento, ed anzi ha inserito a bilancio societario al 31 Dicembre 2013 riapprovato la voce di credito della società verso la sig.ra Paola Pedrini per lavorazioni ai campi, omettendo per contro di inserire le voci di debito verso la stessa quantomeno per l'acquisto dei prodotti agricoli; interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero ovvero testi i sigg.ri Pedrini Alberto e Pedrini Palmira e testi il dr. Giorgio Longari e la sig.ra Paola Salti;

6) Vero che per gli anni antecedenti il 2013 la Società Agricola Pandolfa srl ha sempre omesso di inserire a bilancio le voci di debito e credito con la ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini in quanto le dette voci si azzeravano reciprocamente, così che per gli anni antecedenti il 2013 nulla è dovuto dalla ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini alla Società Agricola Pandolfa per le lavorazioni dei campi in quanto nulla è stato in concreto pagato dalla società convenuta nei medesimi anni per prodotti, gasolio e per le altre partite quali i rimborsi a vario titolo; interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero ovvero testi i sigg.ri Pedrini Alberto e Pedrini Palmira e testi il dr. Giorgio Longari e la sig.ra Paola Salti;

7) omissis relativo ad altra causa;

8) omissis relativo ad altra causa;

9) Vero che i prezzi praticati dai contoterzisti della zona di Sesto Cremonese ed Uniti sono stati i seguenti: -annata agraria 2003/2004: Decespugliatore invernale euro 22,90/ora, Rottura stocchi euro 2,30/pertica cremonese, Pulizia coli con benna euro 27,90/ora, Aratura euro 6,65/pertica cremonese, Erpice gelo euro 3,70/pertica cremonese, Preparazione terreno con coltivatore e rullo kembrich euro 3,10/pertica cremonese, Preparazione Terreno con erpice rotante euro 3,70/pertica cremonese, Semina mais euro 2,50//pertica cremonese, Diserbo e coli euro 2,40/pertica cremonese, Sarchiatura con concime euro 2,45/pertica cremonese, Decespugliatore estivo euro 22,90 / ora, Secondo taglio estivo euro 22,90 /ora , Diserbo terreno a gelo con prodotto a corpo euro 180,00, Diserbo post-emergenza



euro 2,40/ pertica cremonese, Irrigazione con idrovora euro 23,25/ora , Prestazioni di mano d'opera (messa in campo paratoie) euro 18,10 /ora (doc.n.24) ;

- Annata Agraria 2005/2006: Decespugliatore invernale euro 22,90/ora, Rottura stocchi euro 2,30/pertica cremonese, Aratura euro 6,65/pertica cremonese, Erpice gelo euro 3,70/pertica cremonese, Preparazione terreno con coltivatore e rullo kembrich euro 3,10/pertica cremonese, Preparazione Terreno con erpice rotante euro 3,70/pertica cremonese, Semina mais euro 2,50//pertica cremonese, Diserbo e coli euro 2,40/pertica cremonese, Sarchiatura con concime euro 2,45/pertica cremonese, Decespugliatore estivo euro 22,90 / ora, Secondo taglio estivo euro 22,90 /ora , Diserbo post-emergenza euro 2,40/ pertica cremonese, Irrigazione con idrovora euro 23,25/ora , Prestazioni di mano d'opera (messa in campo paratoie) euro 18,10 /ora (doc.n. 25);

- Annata Agraria 2008/2009: Decespugliatore invernale euro 22,90/ora, Dec. con benna euro 22,90/ora, Rottura stocchi euro 2,30/pertica cremonese, Aratura euro 6,65/pertica cremonese, Preparazione terreno con coltivatore e rullo kembrich euro 3,10/pertica cremonese, Preparazione Terreno con erpice rotante euro 3,70/pertica cremonese, Semina mais euro 2,50//pertica cremonese, Diserbo e coli euro 2,40/pertica cremonese, Sarchiatura con concime euro 2,45/pertica cremonese, Decespugliatore estivo euro 22,90 / ora, Diserbo rogge con lancia euro 22,90 /ora , Diserbo post-emergenza euro 2,40/ pertica cremonese, Irrigazione con idrovora euro 23,25/ora, trattamento frumento euro 40/ha;

come da documenti nn.24, 25 e 26 cause riunite che si rammostrano per conferma e prezzi tutt'ora praticati; teste il sig. Campari Diego res. in Paderno Ponchielli (Cr) via XXV Aprile n.11;

10) Vero che il mezzo Manitou MVT 730 di proprietà della ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini dal momento del suo acquisto è stato utilizzato esclusivamente da Società Agricola Pandolfa srl nelle cui appartenenze si trova anche attualmente; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sig. Danilo Zanetti, interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Pedrini Alberto e testi la sig.ra Paola Salti ed i sigg.ri Maccagni Enrico e Fusar Poli Paolo;

11) Vero che il Manitou alla data del 2 Ottobre 2014 è stato verificato dall'addetto al servizio macchine di Consorzio Agrario di Cremona il quale ha determinato in euro 20.891,41 il costo delle opere e dei materiali per la riparazione del detto Manitou come da preventivo n. 96 in data 2 Ottobre 2014 che si rammostra per conferma (doc.n.27 cause riunite) ; teste il responsabile del Servizio Macchine Post Vendita del Consorzio Agrario di Cremona con sede in Cremona via Delle Vigne n. 210;

12) Vero che il valore del Manitou usato MVT 730 di proprietà della ditta individuale della sig.ra Pedrini Paola è stato stimato dal Servizio Macchine del Consorzio Agrario di Cremona in euro 6.000,00 (seimila) oltre ad Iva come da preventivo in data 28 Ottobre 2014 (doc.n.28 cause riunite) che si rammostra per conferma, mentre analogo Manitou nuovo costa euro 51.500,00 oltre ad IVA al netto di accessori ed euro 81.290,00 oltre ad IVA con accessori come da preventivo del Consorzio Agrario di Cremona Servizio Macchine in data 28 Ottobre 2014 che si rammostra per conferma (doc.n. 29 cause riunite), mentre il prezzo corrente di mercato del noleggiato del medesimo macchinario è stato indicato dal medesimo Consorzio Agrario in euro 2.500,00 – 3.000,00 al mese come da dichiarazione in data 28 Ottobre 2014 che pure si rammostra per conferma (doc.n.30 cause riunite); teste il responsabile del Servizio Macchine del Consorzio Agrario di Cremona;

13) Vero che dal mese di Giugno 2015 sono intercorse trattative per l'acquisto del Manitou di proprietà della ditta individuale della sig.ra Paola Pedrini da parte della Società Agricola Pandolfa srl come da corrispondenza intercorsa tra le parti che si rammostra per conferma (docc.nn. 31 – 35 cause riunite); interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta sig. Danilo Zanetti;

14) omissis relativo ad altra causa;

15) omissis relativo ad altra causa ;

16) omissis relativo ad altra causa;



- 17) omissis relativo ad altra causa;
- 18) omissis relativo ad altra causa;
- 19) Vero che successivamente alla restituzione delle deleghe da parte della sig.ra Paola Pedrini del 15 Gennaio 2014 (docc.nn. 3-4 e 5 fascicolo causa n.14444/14 RG che si rammostrano per conferma), la stessa è stata specificatamente esclusa, pur essendo ancora componente del C.d.A. della società convenuta, dagli incontri con i commercialisti nominati dalla società convenuta con il voto contrario della sig.ra Paola Pedrini, nelle persone dei dott.ri Giorgio Longari e Davide Cetti in unione alla società Logos srl di Piacenza i quali, in particolare, hanno fornito risposta ad alcuni quesiti posti dalla sig.ra Paola Pedrini non alla stessa, ma alla società con e.mail del 6 Maggio 2014 ore 18:44 a doc.n. 69 cause riunite che si rammostra per conferma alla quale la sig.ra Paola Pedrini ha fornito riscontro con tre note in data 28 Maggio 2014 a documento 70 cause riunite che si rammostra per conferma; interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi il dr. Davide Cetti, il dr. Giorgio Longari e la sig.ra Paola Salti;
- 20) Vero che il sig. Danilo Zanetti nel dicembre 2014 ha inoltrato alla sig.ra Paola Pedrini ed al dr. Ruggeri la richiesta di compilazione di moduli afferenti autocertificazioni relative alla normativa antimafia in realtà non dovute da parte dei soci di minoranza come da corrispondenza intercorsa tra le parti a docc.nn. 71 e 72 cause riunite che si rammostrano per conferma: interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta;
- 21) Vero che il sig. Alberto Pedrini a fine settembre 2014 si è personalmente presentato presso gli Uffici di Libera Associazione Agricoltori Cremonesi dando disposizione al funzionario dr. Danilo Quaglia di procedere alla sua assunzione come impiegato tecnico a tempo indeterminato come da doc. n.73 cause riunite che si rammostra per conferma; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi la sig.ra Paola Salti ed il dr. Danilo Quaglia domiciliato presso Libera Associazione degli Agricoltori Cremonesi in Cremona piazza del Comune n. 9;
- 22) Vero che il sig. Alberto Pedrini omette di segnare le proprie presenze in azienda né altri lo fanno in sua vece essendo egli libero di presentarsi al lavoro quando crede come risulta dalla trascrizione della registrazione della conversazione intervenuta tra i sigg.ri Paola Pedrini e Fabrizio Ruggeri e lo stesso sig. Danilo Zanetti il 14 Maggio 2015 a doc.n. 75 cause riunite che si rammostra per conferma e come risulta dalla pagina del calendario del mese di maggio 2015 compilato negli uffici della società convenuta a doc. n. 77 cause riunite che pure si rammostra per conferma ; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi la sig.ra Paola Salti;
- 23) Vero che le giornate di ferie, i permessi e le assenze dei dipendenti vengono annotate di regola sul calendario presente negli uffici della società convenuta dalla impiegata sig.ra Paola Salti o direttamente dagli interessati in base alle richieste dei dipendenti all'amministratore unico ovvero alle loro comunicazioni e che non risultano richieste e annotazioni in tale senso relative al sig. Alberto Pedrini quantomeno fino al 14 Maggio 2015; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi la sig.ra Paola Salti
- 24) Vero che alle elezioni del C.d.A. di Libera Associazione Agricoltori Cremonesi indette per i giorni 13 e 14 Ottobre 2014 in rappresentanza della società convenuta ha votato il sig. Alberto Pedrini come risulta dal relativo registro a doc.n.78 cause riunite che viene rammostrato per conferma; interrogatorio formale, ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini;
- 25) Vero che in data 25 Novembre 2014 il sig. Alberto Pedrini ha disposto per la macellazione di un suino appartenente alla società convenuta da parte del norcino sig. Mario Adami come da dichiarazione



a doc.n.79 cause riunite che si rammostra per conferma e come da dichiarazione verbale del sig. Danilo Zanetti all'incontro del 14 Maggio 2015 giusta trascrizione della registrazione a doc.n. 75 cause riunite che si rammostra per conferma; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi il sig. Adami Mario res. in Spinadesco (Cr) Viale Marconi n.11;

26) Vero che la macellazione del suino effettuata dal sig. Mauro Adami in data 25 Novembre 2014 è stata comunicata dal ASL di Cremona su modulo sottoscritto " X Zanetti Danilo" dal sig. Pedrini Alberto come da doc.n.80 cause riunite che si rammostra per conferma; interrogatorio formale del legale rappresentante della società convenuta, interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi la sig.ra Paola Salti

27) Vero che oltre al suino macellato in data 25 Novembre 2014 sempre per disposizione del sig. Alberto Pedrini è stato macellato nell'azienda dotata di macello privo di autorizzazione un altro suino di peso analogo a quello macellato sempre il 25 Novembre 2014 e di cui al precedente capitolo di prova, e dei detti due suini uno risulta distrutto per criptorchidismo senza che fosse attuata la dovuta comunicazione ad APA come rilevato dalla scheda di ispezione ASL di Cremona in data 16 Aprile 2015 a doc.n. 81 cause riunite, mentre l'altro risulta macellato per uso familiare con regolare autorizzazione pur non risultando agli atti a vantaggio di quale "famiglia"; interrogatorio formale ovvero interrogatorio libero ovvero teste il sig. Alberto Pedrini e testi la sig.ra Paola Salti

28) omissis relativo ad altra causa;

B) respingere le richieste istruttorie formulate dalle altre parti in causa ed in particolare dalla parte convenuta ma, nella negata ipotesi di loro ammissione, abilitarsi gli attori alla prova contraria diretta sulle circostanze indicate da società Agricola Pandolfa srl ai capitoli 3, 4 e 5 con testi i sigg.ri Paola Salti, Enrico Macagni, Corrado Pesenti, Fusar Poli Paolo Bassani Stefano, Guerreschi Saul e Nizzar Gurmail tutti domiciliati presso la società convenuta ed il dr. Giuseppe Giovanni Camozzi res. in Cremona via Argine Panizza n.7;

C) abilitare gli attori alla prova contraria indiretta con il seguente capitolo di prova:

1-contraria) Vero che il sig. Danilo Zanetti presso le aziende agricole Le Colombaie di Visano, Agrieffe di Gottolengo e Sparavalle di Drizzona ha rivestito mansioni di capo squadra degli uomini addetti ai campi ed alle stalle dei bovini in qualità di dipendente; interrogatorio formale del sig. Danilo Zanetti e testi i sigg.ri Fausto Cominelli ed ing Luca Sassoli res. in Bedizzole (Bs) via Trento n.27;

D) in caso venga ritenuta rilevante nel presente giudizio per qualsivoglia aspetto la CTU redatta dal rag. Angelo Napoli depositata nelle cause riunite n.14444/14 – 4834/15 – 22728/14e 14833/15, e dato atto che di essa è stata disposta la rinnovazione giusto ordinanza in data 7 Novembre 2018, disporsi l'acquisizione agli atti di questa causa della nuova CTU affidata al dr. Antonio Faglia con la predetta ordinanza ed attualmente in corso ;

In ogni caso: rifuse le spese del giudizio

Per parte convenuta:

come in comparsa di risposta, dichiarando di non accettare il contraddittorio su eventuali domande nuove.

Per estremo scrupolo difensivo, insiste, senza inversione dell'onere, per l'ammissione delle istanze istruttorie formulate, ovvero per l'ammissione di prova per testi sulle seguenti circostanze:

1) Vero che il sig Danilo Zanetti ha svolto dal 1994 al 2011 attività di gestione dell'azienda agricola Le Colombaie di Visano, con oltre 300 ettari di terreno, 700 vacche e 1200 scrofe, occupandosi degli allevamenti, delle coltivazioni e della gestione del personale.



2) Vero che il sig Danilo Zanetti dal 2011 al 2014 ha svolto attività di gestione presso le aziende agricole Agrieffe di Gottolengo e Sparavalle di Drizzona occupandosi anche dei contratti con clienti e fornitori.

3) Vero che il sig. Danilo Zanetti, dall'1 marzo 2015 svolge la propria attività a tempo pieno in favore della convenuta ed è presente in azienda dal lunedì al venerdì, mentre dalla sua nomina di amministratore unico fino a febbraio 2015 ha prestato la sua attività per uno - due giorni alla settimana.

4) Vero che nel 2013 l'inventario delle rimanenze è stato fatto a fine anno dal sig. Alberto Pedrini, il quale si è avvalso dell'ausilio dei dipendenti, in particolare per la conta fisica dei capi di bestiame e dei prodotti agricoli.

5) Vero che il mezzo Agricolo Manitou, di proprietà di Paola Pedrini anche nel 2013 come negli anni precedenti, è stato utilizzato non solo dalla Pandolfa ma anche dall'attrice, titolare di una propria azienda agricola e proprietaria del mezzo.

6) Vero che dal 2004 al 2013 la Società Agricola Pandolfa ha effettuato in favore della sig.ra Paola Pedrini, sui terreni della stessa, siti in Sesto ed Uniti, nelle immediate vicinanze di quelli della società, le lavorazioni agricole di aratura, erpicatura, fresatura, semina, spandi diserbo, sarchiatura, irrigazione, trasporto cereali, sfibra stocchi, di cui all'elenco e alla fattura che mi si rammostrano, (doc. 37 del fascicolo della convenuta, prodotto con la memoria istruttoria).

7) Vero che il prezzo di mercato del mais granella in Lombardia era nel 2013 ed è tuttora sensibilmente superiore a quello del pastone di mais.

8) Vero che quando l'acquisto di triticale di mais, come di altri cereali, avviene "sul campo", il prezzo viene a ridursi, in considerazione della maggiore umidità presente nel prodotto, al momento della raccolta.

9) Vero che i prodotti acquistati dalla Pandolfa da Paola Pedrini sono sempre stati da questa ultima venduti sul campo.

Testi: sui cap. 1 e 2: Cominelli Fausto di Brescia e Ragni Ivan di Gottolengo; sugli ulteriori capitoli: Vinicio Belotti res. a Castilverde (Cr), Guerreschi Saul res. a Persico Dosimo.

E altresì la convenuta chiede interpello di Paola Pedrini sulla seguente circostanza: "vero che le diciture a penna sui rapportini relativi al calcolo delle rimanenze al 31.12.13, di cui al doc 35 di parte convenuta, prodotto con la memoria istruttoria, che mi si rammostra, sono di mio pugno".

Confermata l'opposizione alle istanze istruttorie di parte attrice, con riferimento alla prova contraria, la convenuta:

I. In caso di ammissione di taluni dei capitoli da 2 a 6 della memoria istruttoria avversaria chiede ammettersi prova contraria diretta sugli stessi, nonché prova contraria indiretta con i seguenti capitoli:

1) Vero che, nei primi mesi del 2014, la sig.ra Paola Pedrini si era dichiarata disponibile a cedere un terreno in Sesto ed Uniti alla Pandolfa s.r.l., a fronte del rimborso da parte della società dell'acconto versato dall'attrice per l'acquisto, delle rate di mutuo pagate e degli altri oneri sostenuti, ivi compreso quello per l'acquisto del Manitou, per complessivi € 176.000;

2) Vero che le trattative sono pressoché subito fallite a causa della pretesa dell'attrice, formulata attraverso il marito, di vedersi riconoscere la somma dalla società, senza trasferire alla stessa il terreno, se non dopo la chiusura delle trattative per la liquidazione della quota sociale sua e del marito.

Teste per entrambi i capitoli: dott. Giorgio Longari con studio in Piacenza via San Siro 17.

II. In caso di ammissione del capitolo 10 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria indiretta con il seguente capitolo: 3) Vero che presso la cascina della convenuta in Sesto ed Uniti, il mezzo denominato manitou di proprietà dell'attrice negli anni 2011, 2012 e 2013 veniva utilizzato per scaricare i concimi, sementi, diserbanti, e altro materiale che veniva consegnato su bancali destinato sia alla società Pandolfa sia all'azienda agricola della sig.ra Pedrini Paola.



Testi: Vinicio Belotti di Castelverde, Guerreschi Saul res. a Persico Dosimo.

III. In caso di ammissione del capitolo 11 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria indiretta con il seguente capitolo: 4) vero che il Manitou è stato messo a disposizione da parte della società dell'attrice ancora nel 2014 ed era funzionante.

Teste: Vinicio Belotti di Castelverde.

IV. In caso di ammissione del cap. 12 chiede di essere ammesso a prova contraria con il teste sig. Devoti Stefano presso ditta Devoti Macchine di Carpaneto (Pc).

V. In caso di ammissione del cap. 16 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria indiretta per interpello dell'attrice e per testi con il seguente capitolo: 5) vero che la pesa sita presso l'Azienda Agricola Pandolfa nei primi mesi del 2013 non stampava il cartellino con la pesata sicché in quel periodo tutte le pesate venivano segnate a mano dai vari operatori, fino a che è avvenuto l'acquisto da parte della società di una nuova timbratrice; testi: Salti Paola, res. a Sesto e Uniti; Tenca Paolo di Cervignano d'Adda; interpello dell'attrice.

VI. In caso di ammissione del cap. 21 si chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria con il seguente capitolo: 6) vero che l'assunzione di Pedrini Alberto è stata comunicata via mail agli uffici della associazione Libera di Cremona da parte della società Pandolfa in persona dell'amministratore Zanetti e che solo successivamente il sig Pedrini si è recato presso l'associazione per gli adempimenti amministrativi: testi: dr Danilo Quaglia di Cremona; Micol Baronio di Sesto e Uniti.

VII. In caso di ammissione del cap 22 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria con il seguente capitolo: 7) "Vero che Pedrini Alberto dalla data della sua assunzione ad oggi ha sempre svolto il proprio orario di lavoro per la società Agricola Pandolfa presentandosi al lavoro ogni giorno con regolarità, svolgendo il lavoro per l'intera giornata lavorativa e rendendosi reperibile anche di notte; testi: Vinicio Belotti, Paola Salti di Sesto ed Uniti e Corrado Pesenti di Acquanegra.

VIII. In caso di ammissione del cap. 23 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria con il seguente capitolo: 8) Vero che le ferie del sig. Alberto Pedrini nel 2014 e 2015 sono state concordate da quest'ultimo con l'amministratore Zanetti Danilo; teste: Paola Salti.

IX. In caso di ammissione del cap. 24 chiede ammettersi prova contraria diretta sullo stesso, nonché prova contraria con il seguente capitolo: 9) vero che il voto per i giorni 13 e 14 ottobre è stato dato da Alberto Pedrini in rappresentanza di Pandolfa su delega verbale dell'amministratore sig. Danilo Zanetti, che ha invitato Pedrini Alberto a informarsi presso il dott. Ardigò della Associazione Libera per sapere se fosse necessaria una delega scritta; teste Ardigò Renzo presso Associazione Libera di Cremona.

X. A prova contraria sul doc. 79 di controparte si chiede ammettersi la seguente circostanza: 10) vero che il maiale in questione è risultato criptorchide e era quindi inadatto per insaccati e privo di valore economico, tant'è che è stato alla fine smaltito; testi: veterinario ASL dott. Spotti Massimiliano presso Asl di Cremona, Mauri Rosolino Marco di Sesto ed Uniti.

XI. Si conferma che i testi di cui alla memoria di replica sono indicati sia a prova contraria diretta sia a prova contraria indiretta.

XII. Si chiede altresì prova contraria diretta su tutti i capitoli avversari che dovessero, denegatamente, essere ammessi, oltre che con i testi qui indicati, per ciascun capitolo, anche con i testi indicati da controparte.

Per parte terza intervenuta:

in via preliminare, ammettere l'intervento ad adiuvandum del sig. Alberto Pedrini;



in via principale, nel merito, respinta ogni contraria domanda deduzione ed eccezione, accogliere le conclusioni formulate dalla società convenuta qui da intendersi integralmente riportate.

IN FATTO E IN DIRITTO

Con l'atto di citazione introduttivo del presente giudizio gli odierni attori premesso che Pedrini Paola era socia di "Società Agricola Pandolfi s.r.l." in quanto titolare del diritto di piena proprietà di una quota pari al 2,07% dell'intero capitale e nuda proprietaria di una quota pari al 21,17% dell'intero capitale e che Ruggeri Fabrizio era socio in quanto nudo proprietario per una quota pari al 5,56% del capitale, allegato che Pedrini Paola era stata membro del consiglio di amministrazione sino al 26 settembre 2014, citavano a giudizio la società convenuta chiedendo che fosse dichiarata l'illegittimità o la illiceità delle delibere emanate dall'assemblea in data 26 settembre 2014 con le quali veniva revocato per giusta causa il consigliere Paola Pedrini e, preso atto delle dimissioni degli altri componenti del consiglio di amministrazione, veniva deliberato di affidare l'amministrazione ad un amministratore unico nella persona del sig. Danilo Zanetti, estraneo alla compagine societaria.

In punto di fatto gli attori allegavano che l'attrice Pedrini era stata anche amministratore delegato della società sino al 15 gennaio 2014, quando aveva rassegnato la delega quale primo atto formale di dissenso verso il modus agendi dei soci e componenti del CDA Alberto Pedrini e Palmina Pedrini, atto di dissenso culminato con il voto contrario all'approvazione del bilancio 2013 e con la sua impugnazione in sede giudiziale.

Precisavano altresì che tra la socia Paola Pedrini e la società vi erano rapporti economici di dare e avere risalenti nel tempo. In particolare allegavano che *"tra le parti vigeva un tacito accordo di conseguimento di un sostanziale "pareggio", in quanto da un lato la Società Agricola Pandolfi s.r.l. provvedeva alle lavorazioni dei campi della signora Pedrini, ma dall'altro ella pensava a mettere a disposizione mezzi agricoli ed ai pagamenti di carburante, sementi, diserbi e di altre spese di vario genere anticipate anche a vantaggio degli usufruttuari. Il raffronto tra le partite di dare- avere è sempre risultato a credito della azienda agricola individuale dell'attrice ed il prezzo del prodotto dei campi attorei è sempre stato determinato al fine di conseguire il detto equilibrio, così che la società Agricola Pandolfi s.r.l. ha sempre effettuato il pagamento del prodotto senza che vi sia mai stata alcuna eccezione sino al deterioramento dei rapporti tra i soci. Ed anzi e sul punto ciò è accaduto sino a che nel bilancio al 31 dicembre 2013 la Società Agricola Pandolfi srl ha evidenziato in nota integrativa il solo proprio credito vantato per le lavorazioni dei campi, tacendo invece dei suoi debiti verso l'azienda agricola Paola Pedrini "rompendo" il detto equilibrio"*. L'attrice Pedrini evidenziava che tale debito della società nei suoi confronti emergeva dalle conversazioni e mail intrattenute nella primavera del 2014 con il dr. Giorgio Longari (commercialista della società convenuta) e che, a fronte della formale richiesta di pagamento del proprio credito, la società rispondeva inviandole una fattura per euro 292.460,32, oltre IVA al 10%, per le lavorazioni svolte dal 2004 al 2013, fattura che veniva respinta dall'attrice.

Tanto premesso l'attrice Pedrini allegava che il 12 settembre 2014 le era giunta una PEC nella quale le venivano contestate asserite mancanze che avrebbe commesso nei confronti della società (omessa contabilizzazione di crediti della società nei suoi confronti per le lavorazioni agricole e sollecito alla società di pagamento di un proprio credito senza dare atto della sua estinzione per compensazione con il maggior credito della società) e che, pur a fronte delle sue spiegazioni (con riguardo agli accordi sopra intercorsi con la società, al suo maggior credito, al prezzo esposto per le lavorazioni – prezzo APIMA e non quello per contoterzisti-, al fatto che, anche in sede di formazione del bilancio 2013, ella aveva segnalato la mancata quantificazione del corrispettivo per le lavorazioni fatte sui suoi terreni e



del debito per la fornitura di prodotti) il CDA convocava l'assemblea per il 26 settembre 2014 con ordine del giorno: 1) revoca per giusta causa dell'amministratore sig.ra Paola Pedrini, 2) dimissioni degli amministratori sig.ri Palmira Pedrini e Alberto Pedrini; 3) contestuale adozione delle deliberazioni inerenti la scelta del nuovo organo amministrativo e deliberazioni in materia di poteri, di durata e di compenso dello stesso".

Gli attori segnalavano che la mattina del 26 settembre 2014 avevano depositato ricorso per interdizione della sig. Grazioli Giovanna (titolare del diritto di usufrutto e quindi di voto sulla quota del 39,92% del capitale sociale) allegavano che quest'ultima risultava beneficiaria di un atto d'obbligo in forza del quale Paola Pedrini e Alberto Pedrini avevano riconosciuto che i diritti di usufruttuario sulle loro azioni erano in favore di Grazioli Giovanna, e che la richiesta di sospensione dell'assemblea formulata da Fabrizio Ruggeri presente all'assemblea, per delega di Pedrini Paola, era stata respinta e che, in tale sede, era stata adottata, con il voto contrario di Pedrini Paola, la delibera oggi impugnata.

In punto di diritto, premessa la legittimazione attiva e l'interesse ad agire di entrambi gli attori, eccepivano la nullità o l'annullabilità della deliberazione per essere stata adottata in assenza dell'usufruttuaria avente diritto di voto e in pendenza del giudizio di interdizione, per assenza di giusta causa con riguardo alla revoca dell'amministratore Paola Pedrini (che chiedendo il pagamento del credito vantato nei confronti della società aveva esercitato un suo diritto reagendo legittimamente alla negazione del proprio credito documentata dal bilancio). Allegavano altresì che la deliberazione era stata adottata con abuso di potere al fine di escludere la sig. Paola Pedrini da ruoli di gestione della società a seguito del disaccordo da ella espresso. Eccepivano altresì l'illiceità e l'illegittimità della nomina del sig. Danilo Zanetti quale amministratore unico dal momento che la brevità dell'incarico (fino all'approvazione del bilancio 2013), la modestia del compenso e la sua attività lavorativa estranea all'azienda evidenziavano che il sig. Alberto Pedrini, dipendente della società, avrebbe continuato a gestire la stessa.

Quanto al danno riportato dalla sig. Paola Pedrini ne allegavano la natura di danno in re ipsa chiedendone la liquidazione tenendo in considerazione il compenso percepito dall'amministratore con delega (euro 31.000,00 annui).

Si costituiva la società convenuta che rappresentava che la delibera impugnata aveva disposto la revoca per giusta causa dell'amministratrice Paola Pedrini per aver omesso, in qualità di amministratore che si occupava degli adempimenti contabili, di contabilizzare i crediti vantati dalla società nei suoi confronti per le lavorazioni agricole eseguite in suo favore e per aver sollecitato, in data 7 luglio 2014, il pagamento del suo credito, senza dare atto che esso era estinto per compensazione con il maggior credito della società per le lavorazioni agricole.

Segnalava che non era comprensibile il motivo per il quale la società non avrebbe dovuto essere pagata per le lavorazioni svolte in favore della amministratrice Paola Pedrini, soprattutto considerando che quest'ultima veniva regolarmente compensata per la carica di amministratore delegato e ad essa, quale titolare di azienda agricola, veniva riconosciuto il prezzo dei prodotti ottenuti grazie alle lavorazioni. Segnalava che la signora Pedrini, quale amministratore, avrebbe dovuto di volta in volta contabilizzare il proprio debito per le lavorazioni e non tenere in sospeso per anni i conti delle stesse, soprattutto considerando che gli altri fratelli non si curavano della contabilità.

Evidenziava inoltre che l'attrice non aveva agito in buona fede all'atto della contestazione della fattura ricevuta non avendo specificamente indicato, pur a fronte di un conteggio analitico, gli importi che riteneva non dovuti e quelli corretti. Evidenziava che l'attrice, titolare di un interesse personale in contrasto con quello dell'ente amministrato, si era posta, con riferimento agli specifici addebiti contestati, in posizione antagonistica non per legittimi dissensi in materia di gestione ma a tutela di



interessi esclusivamente propri in contrasto con quelli della società.

Evidenziava altresì, anche ai fini della domanda risarcitoria, che l'attrice, in quanto amministratrice a tempo indeterminato non nominata nello statuto, poteva essere revocata in qualsiasi momento anche senza giusta causa e che l'eventuale danno da revoca per giusta causa illegittima doveva essere parametrato al periodo di congruo preavviso. Segnalava che l'amministratore unico nominato era un soggetto che aveva maturato significative esperienze nel settore, e che, pur trattandosi di profili che il socio non aveva titolo per sindacare, l'amministratore non prestava un impegno esiguo e non percepiva un compenso minimo; negava in ogni caso che il socio Alberto Pedrini fosse l'effettivo gestore della società.

Chiedeva pertanto il rigetto della domanda chiedendo in subordine che fosse assegnato alla società termine ex art. 2479 ter cod. civ. per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa d'invalidità.

Nel procedimento, riunito ai procedimenti 14444/15, 4834/15 e 14833/15 aventi ad oggetto le impugnazioni alle deliberazioni di approvazioni dei bilanci 2013 e 2014, si costituiva Alberto Pedrini, socio della convenuta, che, in tale qualità, si associava alle conclusioni di questa.

All'esito di espletamento della CTU contabile il presente procedimento veniva separato e, in assenza di ulteriore attività istruttoria, veniva rimesso al Collegio per la decisione.

Pur non essendovi contestazione sul punto, trattandosi di questione rilevabile d'ufficio, è necessario accertare la legittimazione processuale degli attori. Non vi è dubbio in merito alla legittimazione di Paola Pedrini in quanto titolare di una quota di partecipazione in piena proprietà. Ad analoga conclusione si perviene anche con riguardo alla posizione di Fabrizio Ruggeri, nudo proprietario per una quota pari al 5,56% del capitale. Infatti, ai sensi del combinato disposto degli artt. 2471bis e 2352 cod. civ., i diritti amministrativi diversi da quelli specificamente indicati dall'art. 2352 cod. civ. (tra i quali non è indicato il generico potere di impugnare le deliberazioni dell'assemblea) spettano, nel caso di usufrutto, sia all'usufruttuario sia al socio.

Sempre in via preliminare deve essere dichiarata l'ammissibilità dell'intervento del socio Alberto Pedrini da qualificarsi come intervento adesivo dipendente. Come statuito dalla Suprema Corte *“Non può dubitarsi, infatti (anche se gli orientamenti in dottrina ed in giurisprudenza non sempre sono stati univoci al riguardo), che il socio di una società di capitali, il quale abbia partecipato con voto determinante all'adozione di una deliberazione assembleare poi impugnata da altro socio, abbia interesse ad intervenire in giudizio per appoggiare le ragioni della società, al fine di evitare che siano posti nel nulla gli effetti di una deliberazione che egli ha contribuito ad orientare e che perciò deve presumersi risponda alle sue scelte. Nè si tratta di un interesse di mero fatto, bensì di un interesse giuridicamente qualificato dalla condizione stessa di socio: il quale, per un verso, è titolare di diritti partecipativi che lo abilitano (nei limiti proporzionali della sua quota) ad influenzare secondo i propri intenti il processo decisionale dell'assemblea di società, e, per altro verso, è vincolato alle deliberazioni adottate dall'assemblea, ma sul presupposto che tali deliberazioni, quando prese nel rispetto della legge e dello statuto, vincolino allo stesso modo anche gli altri soci”* (cfr. C. Cass. 4929/2003 in parte motiva).

Passando al merito parte attrice contesta la validità della delibera impugnata sostanzialmente sotto tre distinti profili: l'aver adottato la deliberazione nonostante lo stato di incapacità naturale



dell'usufruttaria di alcune quote; l'aver revocato l'amministratrice in assenza di giusta causa e con abuso di potere, l'aver nominato un amministratore terzo con abuso di potere.

La prima delle tre contestazioni è chiaramente infondata. Sotto tale profilo basti considerare che non è neppure noto se lo stato di incapacità naturale dell'usufruttaria alla data di convocazione dell'assemblea sussistesse, non essendo stato allegato l'esito del procedimento per interdizione instaurato dagli attori il giorno stesso della convocazione dell'assemblea. Né in questa sede è stata offerta prova dell'incapacità naturale dell'usufruttaria. Quanto sopra esime da ogni considerazione in merito all'eventuale rilevanza dell'incapacità naturale dell'usufruttario di quote societarie legalmente capace.

Quanto al decisum delle deliberazione impugnata gli attori lamentano che la revoca della sig. Pedrini sarebbe stata assunta in assenza di giusta causa e con abuso di potere, al fine di escludere questa da ruoli di gestione della società stante il disaccordo da ella espresso.

Deve escludersi che l'eventuale revoca in assenza di giusta causa dell'amministratore della s.r.l. costituisca causa di invalidità della deliberazione.

Infatti anche in ambito di società a responsabilità limitata deve ritenersi che gli amministratori nominati a tempo indeterminato possano essere revocati in ogni tempo e ciò in applicazione analogica della disciplina generale ex art. 1725 cod. civ. in tema di revoca del mandato oneroso, salvo il diritto dell'amministratore revocato in assenza di giusta causa ad un congruo preavviso, la cui omissione determina solo ragioni risarcitorie in capo all'amministratore.

A fonte di ciò la revoca in assenza di giusta causa non può mai comportare l'invalidità delle deliberazione.

Quanto alla censura di abuso di potere, attinente sia alla revoca della sig. Pedrini che alla nomina del sig. Zanetti, deve in primo luogo essere rilevato che, per giurisprudenza costante, *"l'abuso o eccesso di potere può costituire motivo di invalidità della delibera assembleare, quando vi sia la prova che il voto determinante del socio di maggioranza è stato espresso allo scopo di ledere interessi degli altri soci, oppure risulta in concreto preordinato ad avvantaggiare ingiustificatamente i soci di maggioranza in danno di quelli di minoranza, in violazione del canone generale di buona fede nell'esecuzione del contratto (cfr. C. Cass 1361/11)"* e più in generale quando *"...la delibera non trovi alcuna giustificazione nell'interesse della società – per essere il voto ispirato al perseguimento da parte dei soci di maggioranza di un interesse personale antitetico a quello sociale – oppure sia il risultato di una intenzionale attività fraudolenta dei soci maggioritari diretta a provocare la lesione dei diritti di partecipazione e degli altri diritti patrimoniali spettanti ai soci di minoranza 'uti singuli'..."* (così, Cass. 27387/2005, citata).

L'orientamento costante della giurisprudenza di legittimità ribadisce poi che l'onere di provare che il socio di maggioranza abbia abusato del proprio diritto di voto grava sul socio di minoranza che assume l'illegittimità della deliberazione (vedi sentenze citate).

In tema di delibere di nomina (o revoca) dei componenti dell'organo amministrativo, va difatti, rilevato che:

a) ciascun socio è, come ovvio, libero di nominare amministratori di propria fiducia e gradimento, senza che ciò comporti, di regola, il perseguimento di un interesse "personale antitetico a quello sociale";



b) gli amministratori nominati dall'assemblea della società debbono, a loro volta, adempiere il loro mandato nel rispetto di precisi obblighi e responsabilità (stabiliti nell'interesse della società amministrata).

Ne deriva che delibere quale quella in esame possono ritenersi viziate per abuso della regola di maggioranza solo in casi del tutto particolari (si pensi al caso di nomina di un amministratore del tutto privo delle necessarie conoscenze tecniche, ispirata al fine di avvantaggiare una impresa concorrente alla quale è interessato il socio di maggioranza, o di un amministratore in palese e insuperabile conflitto di interesse con la società, sempre al fine di perseguire un interesse extra sociale della maggioranza).

Situazione quest'ultima che non ricorre nel caso in esame in cui gli attori si limitano a lamentare che tale esclusione avrebbe impedito alla sig. Pedrini di gestire la società e a lamentare che il nuovo amministratore, stante l'attuale attività lavorativa presso terzi, la breve durata dell'incarico e l'entità del compenso avrebbe in concreto permesso al sig. Alberto Pedrini di agire quale amministratore di fatto.

Trattasi peraltro di mere allegazioni che, anche a fronte delle puntuali contestazioni di parte convenuta in merito all'attività svolta dall'amministratore subito dopo la sua nomina, sono rimaste prive di adeguato riscontro probatorio. Infatti l'attrice non ha dedotto elementi dai quali desumere che la nomina del sig. Zanetti fosse preordinata a permettere ad Alberto Pedrini di amministrare di fatto la società; né ha allegato circostanze dalle quali desumere che tale amministrazione di fatto sussista. I capitoli di prova dedotti sul punto attingono al compimento, da parte del sig. Pedrini, di attività marginali, talvolta su delega dell'amministratore, che non connotano la nozione di amministratore di fatto, come elaborata dalla giurisprudenza della Suprema Corte. E' noto infatti che secondo quanto stabilito dalla giurisprudenza di legittimità e amministratore di fatto colui che esercita, in modo continuativo e significativo, i poteri tipici inerenti alla qualifica od alla funzione mediante attività che, seppure non estendendosi a tutti i poteri propri dell'organo di gestione, si risolve nell'esercizio di un' apprezzabile attività gestoria, svolta in modo non episodico o occasionale (in questo senso tra le altre cfr. C. Cass. Sez. V pen. 35346/13).

La domanda di accertamento e dichiarazione di invalidità della deliberazione impugnata deve essere respinta con conseguente assorbimento della domanda risarcitoria che presupponeva l'invalidità della deliberazione.

In considerazione di quanto sopra le prove dedotte dalle parti sono inammissibili in quanto superflue.

Le spese di lite tra parte attrice e parte convenuta seguono al soccombenza e quanto alla convenuta vengono liquidate in euro 9.785,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge escludendo, rispetto all'importo richiesto, l'incremento per manifesta infondatezza e quello per più parti (stante la sostanziale unicità della posizione dei due attori) e riducendo la fase decisionale stante la sostanziale coincidenza tra le argomentazioni degli atti introduttivi e degli atti conclusivi.

Considerando che il terzo intervenuto ha svolto argomentazioni difensive sostanzialmente sovrapponibili alle argomentazioni di parte convenuta le spese di lite tra parte attrice e terzo intervenuto possono essere compensate.

P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza, eccezione e deduzione disattesa così giudica:



rigetta la domanda di dichiarazione di illegittimità e l'illiceità delle delibere emanate dall'assemblea dei soci della società "Società Agricola Pandolfi s.r.l." in data 26 Settembre 2014;

dichiara assorbita la domanda di condanna al risarcimento dei danni;

per l'effetto condanna parte attrice a tenere indenne parte convenuta delle spese di lite liquidate in euro 9.785,00 per compenso, oltre rimborso forfettario e accessori di legge;

dichiara compensate le spese di lite tra parte attrice e terzo intervenuto.

Brescia, 24 giugno 2019

Il Giudice est.
Alessia Busato

Il Presidente
Raffaele Del Porto

Atto redatto in formato elettronico e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi dell'art. 35, comma 1, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal D.M. 15 ottobre 2012 n. 209

